AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

L'AQUILA: CORTE TRIBUTARIA DIMEZZA COSTO RICORSO A PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. CARTELLA ANNULLATA

12 Giugno 2024



L'AQUILA – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado dell'Aquila ha stabilito con la sentenza n. 245/2024 che sono applicabili anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica le regole che prevedono il dimezzamento del contributo unificato per i ricorsi in materia di pubblico impiego. Una sentenza importante visto che riguarda moltissimi ricorsi ed è, pertanto, di interesse generale.

A beneficiare dell'annullamento della cartella esattoriale è stato, nello specifico, un dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito difeso dall'avvocato Salvatore Braghini del foro di Avezzano (L'Aquila).

Come noto per proporre ricorso ad un tribunale, sia civile si amministrativo, occorre versare il contributo unificato, una sorta di tassa di accesso alla giustizia che, nel caso dei ricorsi al Tribunale amministrativo, è particolarmente salato, ben 650 Euro per un ricorso ordinario. Vi sono poi variazioni previste dalla tipologia del ricorso e dal valore della causa ed anche riduzioni se il ricorso contro l'amministrazione riguarda una vertenza di lavoro di un suo dipendente.

"E' proprio questo il caso", dice il legale, "trattato dalla Corte di Giustizia Tributaria dell'Aquila, davanti alla quale il dipendente pubblico ha impugnato una cartella di pagamento di 987,93 Euro comminata dal Consiglio di Stato – Prima Sezione Consultiva – per aver versato il contributo unificato nella misura della metà, 325 anziché 650 Euro. La sanzione, il triplo della parte non versata, è scattato poiché secondo la segreteria del Consiglio di Stato la disciplina del contributo unificato da applicare al ricorso straordinario al Capo dello Stato sarebbe diversa da quella del ricorso ordinario al TAR".

Non così secondo il Giudice della Corte aquilana, Luca Buffoni, che ha accolto il ricorso del dipendente annullando la cartella. A rendere ancor più particolare la vicenda è il contrasto tra i Giudici del Consiglio di Stato e gli uffici di segreteria della Prima Sezione Consultiva.

Infatti proprio i Magistrati della Prima Sezione. Consultiva avevano adottato il parere 3 luglio 2015, n. 1958, con cui hanno chiarito come "il legislatore, allorché è intervenuto sul ricorso straordinario, sostituendo l'imposta di bollo con il contributo unificato, ha ritenuto di uniformare sotto il profilo fiscale detto rimedio con il ricorso giurisdizionale".

Il motivo dell'irrogazione della sanzione degli uffici di segreteria si basava, invece, su una pronuncia della Corte

costituzionale del 2018, quindi successiva al parere del Consiglio di Stato, che riconosce al legislatore massima discrezionalità impositiva in ordine alla spettanza del contributo unificato per il ricorso straordinario, senza poter invocare una soluzione normativa “costituzionalmente obbligata”.

“La Corte aquilana, viceversa”, chiarisce il legale, “ha ritenuto che il contributo unificato per il ricorso straordinario va corrisposto nella misura di 325 anziché 650 Euro, in quanto sarebbe irragionevole ritenere che la riduzione a metà del contributo non si applichi solo a tale ricorso, ciò anche perché – scrive la Corte tributaria nella recente sentenza – “la decisione della Consulta non entra nel merito dell’interpretazione da dare alla norma in ordine alla spettanza o meno della riduzione del 50% per il pubblico impiego, ma si limita a stabilire che il legislatore è libero di disciplinare diversamente la misura del contributo unificato in sede giurisdizionale e in sede di ricorso straordinario”.

“La particolarità della questione”, si legge nella motivazione, ” giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti”.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli